



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**Dipartimento di Educazione
e Scienze Umane**

Sede
Viale Allegri, 9 · 42121 - Reggio Emilia, Italia
T +39 0522 523103 · F +39 0522 523105

www.unimore.it
www.des.unimore.it

**Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione per il Nido e le Professioni Socio-
pedagogiche
Commissione Passaggi, Trasferimenti, Seconde Lauree e Post-laurea**

**Criteri per la costruzione dei piani di studio individuali
degli studenti in possesso di crediti accademici
Abbreviazione di carriera per studenti/esse che chiedono l'ammissione al II o al
III anno**

Anno accademico 2025-2026

Indice

- 1. Introduzione**
- 2. Questioni di carattere generale**
- 3. Casi specifici**
- 4. Allegati**

1. Introduzione

Chi proviene da precedenti carriere accademiche (passaggi, trasferimenti, rinuncia agli studi, decadenza dagli studi, seconde lauree, post-laurea) può richiedere l'abbreviazione della carriera presso il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione per il Nido e le Professioni Socio-pedagogiche (CdL SCED NPS) del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe), presentando l'apposita domanda come da bando pubblicato sul sito di Dipartimento e nella pagina Bandi e Gare del sito di UniMoRe.

https://www.unimore.it/sites/default/files/2025-06/Bando%20Scienze%20dell%27educazione%20per%20il%20nido%20e%20PSP%20per%20l%27ammissione%20anni%20successivi%2025%2026%20per%20SITO_signed.pdf

**Non si faranno valutazioni preventive analitiche di alcun tipo se non all'interno
della procedura indicata dal bando.**

Per la valutazione delle domande, il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane ha istituito un'apposita **Commissione Passaggi, Trasferimenti, Seconde Lauree e Post-laurea** (abbreviata in seguito in Commissione Passaggi), composta dalla **prof.ssa Simona Salustri**, dal dott. **Alessandro D'Antone** e dalla **dott.ssa Antonella Pugnaghi**.

Fanno altresì parte della commissione, con un ruolo di consulenza tecnica, anche il dott. **Federico Pesaresi** della Segreteria Didattica del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, e la dott.ssa **Francesca Giglioli**, delegata dalla dott.ssa Alessandra Galasso – Direzione Servizi agli Studenti – Segreterie Studenti di Reggio Emilia. Membro supplente è la dott.ssa Viviana Ballabeni.

IMPORTANTE: gli unici membri della Commissione ai quali rivolgersi per informazioni sono la prof.ssa Simona Salustri, il dott. Alessandro D'Antone e la dott.ssa Antonella Pugnaghi.

La Commissione opera **con funzione istruttoria e deliberativa in seguito alla presentazione della domanda di ammissione ad anni successivi al primo, secondo quanto previsto dal bando**: prende in esame ufficialmente le richieste di abbreviazione di carriera regolarmente presentate e, sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione (CCdL SCED NPS) e dal Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (CdDIP DESU), le valuta, giudicando l'idoneità o la non idoneità dei candidati e inviando un prospetto orientativo analitico.

I criteri utilizzati dalla Commissione Passaggi per la valutazione delle richieste e qui di seguito esposti riprendono le indicazioni approvate e deliberate nel Consiglio di Corso di Laurea e nel Consiglio di Dipartimento a partire dall'anno accademico 2005-2006 e le loro successive modifiche.

2. Questioni di carattere generale

2.1. Criteri fondamentali

La Commissione Passaggi opera esclusivamente sul riconoscimento di precedenti carriere accademiche, ossia di percorsi di natura universitaria, presentate secondo le indicazioni del bando e reperibili nel sistema Esse3.

Si considerano annualità e semestralità facendo specifico riferimento principalmente a due criteri:

1. il primo criterio prende in esame la ***congruenza disciplinare*** tra gli insegnamenti sostenuti nella precedente carriera e quelli dei quali si chiede il riconoscimento, facendo principalmente riferimento al settore scientifico-disciplinare a cui appartiene l'insegnamento;
2. il secondo criterio prende in esame ***la durata***, espressa in ore, ***e l'ampiezza***, espressa in crediti formativi universitari (CFU), dei corsi sostenuti e da sostenere; di norma, un

corso semestrale ha durata di almeno 30 ore (3-4 CFU) e un corso annuale di almeno 60 ore (6-8 CFU).

In casi particolari, la Commissione Passaggi può comunque operare convalide tenendo conto complessivamente del precedente curriculum o di parti di esso, al fine soprattutto di evitare un'eccessiva parcellizzazione del nuovo curriculum, per il maggior numero possibile di riconoscimenti di esami interi.

A partire dall'anno accademico 2012-2013, gli esami della precedente carriera riconosciuti dalla Commissione come *interi esami* sono convalidati con l'assegnazione del voto precedentemente conseguito. Tale voto pertanto farà media con quello degli esami sostenuti nel Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e avrà valore ai fini della media per l'esame di laurea. Se l'intero esame a cui assegnare un voto facesse parte, nella precedente carriera dello studente, di un corso integrato, sarà assegnato il voto del corso integrato.

La Commissione Passaggi può convalidare anche parti di esame per un valore pari ai crediti acquisiti nella precedente carriera, oppure un modulo dei due che compongono l'insegnamento. In questi casi, lo studente dovrà completare l'esame concordando un programma integrativo con il docente. Il voto finale sarà la media ponderata tra il voto conseguito nell'esame da sostenere e quello relativo all'esame convalidato.

Nel convalidare esami a libera scelta, la Commissione Passaggi convalida gli esami della precedente carriera nei quali si sono conseguiti i voti più alti.

2.2. Tabelle di equivalenza

Le ***Tabelle di equivalenza degli esami*** collegate con questi ***Criteri per la costruzione dei piani di studio individuali*** e visibili negli allegati 1 e 2 esemplificano i criteri generali di cui sopra, fornendo un elenco indicativo di insegnamenti comparabili con quelli impartiti nel Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione. La Commissione Passaggi, in casi non contemplati dalle tabelle di cui sopra, può chiedere un parere ai docenti delle aree disciplinari affini agli esami da convalidare.

2.3. Autocertificazione

Per avere un prospetto orientativo analitico, con la convalida esame per esame, all'interno della procedura ufficiale indicata dal bando, i richiedenti dovranno presentare il Modello A debitamente compilato e un'**autocertificazione**, in cui dichiarare la denominazione precisa degli esami dei quali richiedono la convalida, il settore scientifico-disciplinare di appartenenza di ciascun esame, il loro valore in CFU (o, nel caso di esami di corsi di laurea di vecchio ordinamento, se annuali o semestrali), il voto conseguito. Potranno fare questo sia compilando il Modello A del bando, manoscrivendo esame per esame con TUTTI i dati richiesti, sia scaricando dal sito della propria Università di provenienza la dichiarazione sostitutiva di certificazione e allegandola. In questo caso, nello spazio dedicato alla trascrizione degli esami, si scriverà VEDI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA.

2.4. Completezza delle dichiarazioni

La Commissione Passaggi ricorda in ogni caso a tutti i richiedenti di abbreviazioni di carriere che, all'atto della presentazione ufficiale della richiesta, le dichiarazioni incomplete dei dati richiesti, o difformi dalla realtà per mere dimenticanze, o addirittura false, non agevolano l'*iter* già di per sé complesso della pratica di abbreviazione di carriera.

La Commissione invita pertanto tutti i richiedenti a produrre autocertificazioni contenenti *ab origine* dati certi, ricorrendo alle autocertificazioni scaricate dai siti delle Università di provenienza.

In particolare, in caso di dichiarazioni incomplete (mancata dichiarazione dell'anno e del curriculum al quale si vuole essere ammessi, presenza di precedenti carriere interrotte inglobate poi in quella conclusa non dichiarate, esami non denominati correttamente, mancanza del settore scientifico-disciplinare, valore in CFU o in ore non indicato, voto conseguito non indicato) o di documentazione difforme da un'autocertificazione a norma di legge (*screenshot* di libretto cartacei, piani di studio scaricati da un sito, rimandi a siti o a link), **la Commissione non procederà oltre: se tali mancanze sono presenti nella domanda ufficiale, la Commissione dichiarerà la documentazione incompleta e darà modo al candidato di completarla nel più breve tempo possibile, richiedendo un supplemento di documentazione.**

2.5. Ammissione al II anno pur essendo ammissibili al III anno

È facoltà dello studente/della studentessa chiedere di essere ammesso/a al II anno, anche in presenza di un numero di CFU che garantirebbe l'ammissione al III anno.¹

Questa richiesta deve essere espressamente indicata dallo studente/studentessa sia alla Commissione Passaggi certamente nella procedura informatica prevista dal bando per la valutazione ufficiale della carriera.

Se lo studente/studentessa non esplicita questa richiesta, viene ammesso/a all'anno previsto dal numero dei CFU riconosciuti sulla base del curriculum pregresso.

2.6. Manifesto degli Studi a cui fare riferimento

Gli studenti e le studentesse che, nell'anno 2025-2026, chiedono di essere ammessi/e al III anno (secondo i criteri più sottoindicati) rientrano nel Manifesto degli Studi previsto per la coorte studentesca immatricolata al I anno nell'anno 2023-2024.

¹ ESEMPIO: a uno studente già laureato risultano convalidati 48 CFU, per i quali è prevista l'ammissione al III anno; lo studente, tuttavia, riflettendo sull'effettiva possibilità di conseguire in un solo anno accademico i 132 CFU necessari per laurearsi (magari è uno studente lavoratore, o ha famiglia con figli piccoli, o abita lontano dalla sede universitaria), pensa che sia meglio optare per un'iscrizione al II anno, e chiede questo esplicitamente al momento dell'immatricolazione.

Gli studenti e le studentesse che, nell'anno 2025-2026, chiedono di essere ammessi/e al II anno rientrano nel Manifesto degli Studi previsto per la coorte studentesca immatricolata al I anno nell'anno 2024-2025.

I Manifesti degli Studi delle coorti studentesche 2023-2024 e 2024-2025 sono contenuti negli allegati 1 e 2, unitamente agli esami equivalenti, e pubblicati sul sito di Dipartimento (www.des.unimore.it). I recuperi degli esami avvengono di norma facendo sempre riferimento al Manifesto degli Studi della coorte di studenti in cui si è stati immessi; è sempre però possibile concordare col docente di portare il programma più recente.

Gli studenti ammessi ad anni successivi al primo, una volta immatricolati, sono inoltre invitati a contattare preventivamente i docenti degli insegnamenti collocati negli anni da recuperare, per definire la quantità e la qualità dei programmi di studio. Questo contatto va cercato all'inizio del corso, evitando di porre questioni o istanze a ridosso delle sessioni d'esame. I programmi, infatti, dovranno essere rapportati all'effettivo valore in CFU degli insegnamenti nella specifica coorte di ammissione.

2.7. Possibilità di sostenere gli esami

Gli studenti e le studentesse ammessi ad anni successivi al primo possono sostenere esami degli anni precedenti all'anno di immissione solo se i corsi relativi a questi esami si sono svolti. Quindi, nella sessione d'esame invernale di gennaio-febbraio 2026 del loro primo anno di immatricolazione a UniMoRe (anche se tecnicamente c'è un'ammissione al II o al III anno), questi studenti e queste studentesse potranno sostenere solo gli esami dei corsi svolti nel primo semestre, mentre gli esami dei corsi che si svolgono nel secondo semestre potranno essere sostenuti solo a partire dalla sessione estiva di giugno-luglio 2026.

Nessuno, infatti, può sostenere esami di corsi che non abbia avuto la possibilità teorica e pratica di seguire. Questa regola è alla base delle modalità operativa dell'istituzione universitaria ed è anche a tutela degli studenti e delle studentesse.²

² ESEMPIO 1: uno studente, nell'anno accademico 2025-2026, è ammesso al II anno e deve recuperare l'esame di Pedagogia generale e sociale, esame del I anno, il cui corso si svolge nel I semestre. Lo studente può seguire il corso e in ogni caso, anche se decide di non seguirlo per i più vari motivi, l'Università gli ha comunque offerto la possibilità di seguirlo. Conseguentemente, nella sessione d'esame gennaio-febbraio 2026 lo studente in questione può sostenere l'esame di Pedagogia generale e sociale.

ESEMPIO 2: una studentessa, nell'anno accademico 2025-2026, è ammessa al III anno e deve recuperare l'esame di Estetica filosofica, esame del I anno, il cui corso si svolge nel II semestre. La studentessa deve aspettare di poter seguire il corso e in ogni caso, anche se decide di non seguirlo per i più vari motivi, l'Università le ha comunque offerto la possibilità di seguirlo, ma nel secondo semestre. Conseguentemente, nella sessione d'esame gennaio-febbraio 2026, la studentessa in questione non potrà sostenere l'esame di Estetica filosofica, visto che il corso non si è ancora svolto: potrà invece sostenerlo a partire dalla sessione estiva di giugno-luglio 2026.

2.8. Requisiti per diventare Educatore di nido

Il curriculum Educatore nei nidi e nei servizi per l'infanzia del Manifesto degli Studi 2023-2024 (ammissione al III anno) e 2024-2025 (ammissione al II anno) è perfettamente congruente con la normativa introdotta dal decreto 65/2017, e permette anche di operare come Educatore Professionale Socio-pedagogico, ex commi 594-601 della legge 205/2017 (commi impropriamente citati come "legge Iori").

Chi vuole quindi diventare educatore di nido deve **OBBLIGATORIAMENTE** scegliere il curriculum di cui sopra.

Chi invece sceglie il curriculum Educatore socio-pedagogico, secondo la normativa vigente, **NON PUO' OPERARE** come educatore di nido, ma può operare in tutti gli altri settori, senza vincoli sugli esami.

3. Casi specifici

3.1 Studenti e studentesse che passano o si trasferiscono al CdL SCED / SCED NPS

Nel caso di studenti/esse che *passano* al CdL SCED / SCED NPS da altro Corso di Laurea di UniMoRe, o che *si trasferiscono* al CdL SCED di UniMoRe da un Corso di Laurea di un altro Ateneo, la Commissione Passaggi valuta la congruenza di ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica con utilizzando di norma i criteri della congruenza tra insegnamenti e della loro durata/ampiezza. Si rimanda, a questo proposito, alle ***Tabelle di equivalenza degli esami***. Soglie di credito per l'ammissione ad anni successivi al primo per passaggi e trasferimenti sono

- almeno 30 CFU per l'ammissione al II anno;
- almeno 60 CFU per l'ammissione al III anno.

Essendo il processo di trasferimento da un'altra sede piuttosto complesso, spesso dovuto a lungaggini originatesi nella sede da cui ci si trasferisce, se non ci sono particolari motivi per rimanere legati alla sede da cui ci si vuole trasferire (quale una possibile ripresa degli studi in quella sede), è possibile optare per la rinuncia agli studi, che permette un'immediata re-immatricolazione a UniMoRe. Il richiedente deciderà, sulla base della propria peculiare situazione, che cosa risulti più conveniente.

CASO PARTICOLARE relativo ai punti precedenti: studenti e studentesse provenienti dal Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento)

Al fine di garantire un equo riconoscimento degli esami sostenuti nel passaggio dal Vecchio al Nuovo Ordinamento, la Commissione Passaggi può operare convalide tenendo conto complessivamente del precedente curriculum o parti di esso,

indipendentemente dall'esatta corrispondenza del settore scientifico-disciplinare degli esami da convalidare e di quelli convalidati.

Questo anche con lo scopo di evitare un'eccessiva parcellizzazione del nuovo curriculum, convalidando il maggior numero possibile di esami interi ed evitando così il recupero di pochi CFU.

Nel caso specifico del passaggio di Ordinamento, la Commissione Passaggi è presieduta dal Presidente del Corso di Studi.

3.2 Studenti che rinunciano agli studi o decadono dagli studi

Nel caso di studenti/esse che hanno fatto esplicita *rinuncia agli studi*, o che sono *decaduti dagli studi*, la Commissione Passaggi, facendo riferimento alle prassi vigenti nel nostro Ateneo, riconosce gli esami sostenuti, adottando le stesse modalità di riconoscimento applicate ai passaggi e ai trasferimenti, ossia ne valuta, sia in termini quantitativi (cioè del loro valore in CFU o se si tratta di annualità/semestralità) sia in termini qualitativi (cioè se esiste compatibilità disciplinare), esame per esame, l'eventuale riconoscibilità disciplinare, dunque possibilità di convalida, tenendo conto anche di una eventuale obsolescenza dei contenuti.

Le soglie di credito sono le stesse applicate per i passaggi e i trasferimenti (punto 3.1.).

CASO PARTICOLARE relativo ai punti precedenti: studenti e studentesse provenienti dal Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento)

Nel caso di studenti e studentesse iscritti/e, che siano rinunciatari/e o decaduti/e al/dal Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento), la Commissione Passaggi opera con l'intento di valorizzare al meglio il curriculum quadriennale non completato, utilizzando per la convalida di esami anche le attività di laboratorio, anche se non valutate con un voto in trentesimi, purché regolarmente registrate nel sistema Esse3 ed evidentemente collegate o collegabili a specifici insegnamenti. Per il completamento degli esami, si indica un massimo di 1/3 dei CFU completabili con attività di laboratorio, a fronte di 2/3 di CFU convalidati con esami. Nel caso le attività di laboratorio non risultino in Esse3, ma siano comunque documentate dal libretto cartaceo, alla delibera viene allegato un *addendum*, nel quale si ipotizza un modello di valutazione di dette attività ai fini dell'abbreviazione di carriera, modello che viene suggerito ai docenti dell'esame del quale si propone la convalida.

La Commissione Passaggi, in casi molto particolari, può chiedere un parere preventivo ai docenti titolari dell'insegnamento.

3.3 Studenti e studentesse già in possesso di un titolo di studio universitario (laurea triennale e/o laurea specialistica/magistrale e/o dottorato di ricerca)

Nel caso di studenti/esse già in possesso di un titolo di studio universitario (laurea quadriennale vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica/magistrale,

dottorato di ricerca), la Commissione Passaggi valuta la congruenza con il piano di studi di Scienze dell'Educazione di ciascun esame sostenuto dallo studente nella precedente carriera accademica e convalida i relativi crediti (annualità/semestralità) utilizzando di norma i criteri della congruenza tra insegnamenti e della loro durata/ampiezza. Si rimanda, a questo proposito, alle *Tabelle di equivalenza degli esami*.

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, verranno valutati solo esami o attività formative equiparabili a esami (per esempio insegnamenti all'interno di aree tematiche, cicli di lezioni) svolti all'interno della Scuola di Dottorato organizzatrice.

Al fine di garantire l'ammissione al III anno per lauree che hanno un congruo numero di esami attinenti il curriculum di Scienze dell'Educazione, la Commissione Passaggi, su indicazione del Consiglio di Corso di Laurea, ha deliberato una soglia dei crediti più bassa per il passaggio al II e al III anno di corso.

Soglie di credito per l'ammissione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di laurea sono pertanto:

- almeno 24 CFU per l'ammissione al II anno;
- almeno 48 CFU per l'ammissione al III anno.

3.4 Studenti e studentesse in possesso del Diploma biennale di specializzazione al sostegno

Il diploma biennale polivalente può essere utilizzato per chiedere il riconoscimento di esami sul curriculum di Scienze dell'Educazione. Per ciascun esame certificato nel Diploma biennale dello studente, la Commissione Passaggi valuta la congruenza con il piano di studi di Scienze dell'Educazione e convalida i relativi crediti (annualità/semestralità) utilizzando di norma i due criteri precedentemente espressi al paragrafo 2.1. *Criteri fondamentali*.

Nei casi in cui dal Diploma biennale di specializzazione al sostegno presentato non sia possibile identificare l'area disciplinare relativa ai corsi frequentati, la Segreteria Studenti richiederà allo studente di presentare idonea documentazione relativa ai programmi dei corsi, al numero di ore di frequenza per ciascun corso e alla relativa votazione.

3.5 Studenti e studentesse che hanno frequentato master e scuole di specializzazione di natura universitaria (compresa la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario - SSIS e il Tirocinio Formativo Attivo - TFA)

Il riconoscimento verrà effettuato prendendo in esame soltanto precedenti *carriere accademiche*, ossia per corsi di natura universitaria (e limitatamente alle Università riconosciute dal MIUR). Per ciascun esame sostenuto dallo studente nella carriera precedente, la Commissione valuta la congruenza con il piano di studi SCED e convalida i relativi crediti (annualità/semestralità) utilizzando di norma:

- il criterio della coerenza tra insegnamenti: deve essere riconoscibile il settore scientifico-disciplinare cui fa riferimento l'esame da convalidare;

- il criterio della *durata* dei corsi frequentati: di norma un corso semestrale per essere riconosciuto deve avere durata di almeno 30 ore.

Si rimanda, a questo proposito, alle ***Tabelle di equivalenza degli esami***.

Per facilitare il lavoro della Commissione, si richiede agli studenti di allegare materiale utile a individuare effettiva durata, contenuti e voti dei corsi.

3.6 Studenti e studentesse che hanno frequentato corsi universitari di perfezionamento semestrali, annuali e biennali se accompagnati da valutazione finale espressa in un voto numerico

La Commissione Passaggi, tenuto conto della congruità del corso rispetto alla natura del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, può riconoscere i contenuti disciplinari del Corso di perfezionamento, se compatibili con il curriculum di Scienze dell'Educazione, come parte degli esami curricolari; al richiedente sarà poi chiesta un'opportuna integrazione. Il voto finale sarà comunque assegnato dal docente del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, che sia il titolare dell'insegnamento corrispondente.

Se nel Corso è stato svolto uno stage, questo potrà essere eventualmente valutato come parte del tirocinio (si veda più avanti, al paragrafo 3.15).

Per facilitare il lavoro della Commissione, si richiede agli studenti di allegare materiale utile a individuare effettiva durata, contenuti e voti dei corsi.

3.7 Studenti e studentesse che hanno frequentato corsi abilitanti speciali

Il Corso Speciale Universitario per l'abilitazione/idoneità all'insegnamento nel ruolo della scuola d'infanzia o della scuola primaria e il Diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili nel ruolo della scuola d'infanzia o della scuola primaria (entrambi istituiti con il Decreto Ministeriale 21/2005), NON costituiscono titolo di credito al fine del conseguimento della laurea in Scienze dell'Educazione per il Nido e le Professioni Sociopedagogiche.

La normativa vigente sottolinea infatti come i corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento o al sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (legge 143 de 15 giugno 2004) siano esclusivamente "finalizzati all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti" dei partecipanti ai percorsi formativi (prot. 243705 del DM 21/2005).

Conseguentemente, la Commissione Passaggi non riconoscerà alcun credito agli insegnamenti e alle altre attività (tirocinio, laboratori, project work, portfolio) di detti corsi speciali per il percorso di studi del CdL SCED NPS.

3.8 Studenti che hanno conseguito attestati di frequenza a corsi professionali di durata almeno annuale (500 ore) organizzati o patrocinati dalla Regione Emilia-Romagna prima dell'anno 2000

Tutti coloro che hanno conseguito, prima dell'anno 2000, attestati di frequenza ai corsi professionali di durata almeno annuale (500 ore) organizzati direttamente dalla Regione

Emilia-Romagna, o da essa patrocinati e svolti mediante la collaborazione con enti accreditati, possono chiedere il riconoscimento di questo particolare curriculum formativo.

Per avere il riconoscimento, è necessario che il richiedente documenti accuratamente il percorso svolto, in modo che sia possibile comparare i suoi contenuti e la sua durata con i contenuti degli esami e il loro valore in CFU del curriculum previsto dal CdL SCED NPS.

L'equivalenza tra CFU e ore è fissata in $1 \text{ CFU} = 7 \text{ ore}$, che è anche il rapporto tra CFU e ore di lezione frontale per ogni esame in vigore nel CdL SCED NPS.

Per il riconoscimento di un esame completo del curriculum del CdL SCED NPS è necessario che l'attività convalidata si sia conclusa con l'attribuzione di una valutazione specifica espressa in numeri (in decimi o in trentesimi)

Nel caso non sia possibile attribuire un voto a ogni singola attività riconosciuta, anche a fronte di un numero di ore equivalente a quelle dell'esame del CdL SCED NPS, sarà riconosciuto un numero di CFU pari alla metà di quelli dell'esame (3 per un esame da 6 CFU, 4 per un esame da 8, 5 per un esame da 10): il richiedente concorderà poi con il docente un programma di completamento dell'esame, e il voto finale sarà attribuito dal docente, che terrà conto sia del curriculum pregresso sia della nuova parte da completare.

Per questo particolare riconoscimento, si applicano le regole generali e particolari esposte precedentemente.

3.9. Studenti che, a partire dall'anno accademico 2018-2019 e fino all'anno accademico 2021-2022, hanno conseguito la qualifica di Educatore Professionale Sociopedagogico a seguito di frequenza al percorso cosiddetto "60 CFU" ex commi 594-601 della legge 205/2017 (impropriamente denominati "legge Iori")

I commi 594-601 della legge 205/2017 affidano alle Università il compito di istituire percorsi formativi di 60 CFU per fare acquisire agli aventi diritto la qualifica di EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO.

Gli esami e le attività formative che faranno parte di questo pacchetto formativo potranno essere utilizzati, a partire dall'anno accademico 2019-2020 e fino all'anno accademico 2021-2022, per l'abbreviazione di carriera e il conseguimento della laurea, secondo i criteri generali indicati da questo documento.

La certificazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica deve però avere la trascrizione di TUTTI gli esami sostenuti, del loro valore in CFU e del voto conseguito. In caso di certificazione cumulativa, la richiesta non potrà essere presa in considerazione. Chi non l'avesse ricevuta dall'università di provenienza, deve pertanto richiederla.

3.10 Possesso di una certificazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)³

Il possesso di una certificazione di IFTS è utilizzabile ai fini dell'abbreviazione di carriera solo se da essa si evincono chiaramente attività comparabili con esami universitari, laboratori e tirocinio, adeguatamente certificate con precisa indicazione della durata in ore o del valore in CFU delle attività svolte.

3.11. Studenti/studentesse in possesso di diploma rilasciato da istituzioni religiose

Nel caso il richiedente sia in possesso di un diploma rilasciato da istituti religiosi della Chiesa Cattolica, questi rientrano tutti sotto il governo della Santa Sede e pertanto si devono considerare titoli stranieri, rilasciati da uno Stato diverso dall'Italia, la Città del Vaticano. Pertanto:

3.11.1. i titoli di studio in Scienze Religiose, sia lauree triennali sia lauree specialistiche (Magistero), creati allo scopo dell'insegnamento di materie religiose nelle scuole, non hanno alcun riconoscimento giuridico e quindi non possono dare adito ad alcun riconoscimento ai fini dell'abbreviazione di carriera.

3.11.2. i titoli di Baccalaureato (equiparabile a una laurea triennale), Licenza (equiparabile a una laurea magistrale) e Dottorato in Scienze dell'Educazione, Filosofia, Psicologia o altre discipline, rilasciati da Facoltà ecclesiastiche, in base al DPR 175/1994, per essere riconoscibili ai fini dell'abbreviazione di carriera, devono seguire un percorso particolare, essendo titoli di studio rilasciati da Stato estero. Quindi, occorre richiedere il riconoscimento/equipollenza del titolo conseguito presso la Santa Sede, secondo le modalità in vigore. Si consiglia di rivolgersi alla Segreteria Studenti con congruo anticipo, al fine di preparare per tempo tutta la documentazione necessaria (viale Allegri 15, 42121 Reggio Emilia, tel. 0522/522204, e-mail Segreteria Educazione-Scienze Umane <segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it>).

³ Gli IFTS - progettati e realizzati da istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione professionale accreditati, università e imprese - formano tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all'internazionalizzazione dei mercati. Articolati in due semestri, i percorsi IFTS hanno una durata complessiva di 800/1000 ore. Con un numero minimo di 20 allievi, rafforzano le competenze culturali e di base e sviluppano quelle specialistiche, tecniche e professionali. La formazione d'aula e di laboratorio è accompagnata da periodi di stage per consentire ai partecipanti di sperimentare in impresa le competenze acquisite, di conoscere gli ambienti lavorativi e comprenderne le dinamiche relazionali. Si rivolgono a giovani e adulti che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con l'acquisizione di nuove competenze. Per accedere ai percorsi IFTS occorre, di norma, essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che non hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, ma hanno maturato competenze coerenti con la figura IFTS nell'ambito di altri percorsi formativi o di esperienze lavorative. Al termine di un percorso IFTS, a seguito del superamento di una verifica finale, viene rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.

3.11.3. i titoli di Baccalaureato (equiparabile a una laurea triennale), Licenza (equiparabile a una laurea magistrale) e Dottorato in Teologia o in Sacra Scrittura, percorsi relativi alla laurea in teologia, rilasciati da Facoltà ecclesiastiche, in base al DPR 175/1994, pur non avendo nessuna corrispondenza con i titoli italiani, possono ugualmente avere un percorso di riconoscimento ai fini dell'abbreviazione di carriera, se e solo se a loro volta hanno avuto una dichiarazione di riconoscimento/equipollenza di cui sopra.

In ogni caso, si consiglia di rivolgersi alla Segreteria Studenti con congruo anticipo, al fine di preparare per tempo tutta la documentazione necessaria (viale Allegrì 15, 42121 Reggio Emilia, tel. 0522/522204, e-mail Segreteria Educazione-Scienze Umane <segrstud.educazione.scienzeumane@unimore.it>).

3.12. Studenti/studentesse in possesso di diploma di maturità quadriennale

Chi chiede un'abbreviazione di carriera ma è in possesso di maturità quadriennale, se valutato ammissibile ad anni successivi al primo, può iscriversi al CdL SCED NPS (come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2003, prot. n. 1256, riferita a tutti i CCdL), ma deve seguire un percorso di studio individuale integrativo, equivalente a 30 CFU (come stabilito dal Senato Accademico di UniMoRe in data 13 settembre 2007), che per il CdL SCED NPS risulta così strutturato:

- dimostrare di conoscere argomenti di lingua e letteratura italiana, filosofia, storia (ambito temporale di queste tre discipline: il Novecento);
- saper affrontare una conversazione in lingua inglese.

I contenuti delle discipline di cui sopra sono riferiti ai programmi del quinto anno di scuola secondaria di II grado.

Al termine dello studio individuale, svolto con l'assistenza del docente referente della commissione tutorato e orientamento (dott.ssa Antonella Pugnaghi) ed eventualmente dei docenti titolari delle aree disciplinari sopra indicate (lingua e letteratura italiana: Maria Elena Favilla e Bene Bassetti; storia: Niccolò Guasti e Federico Ruozzi; filosofia: Carlo Altini e Barbara Chitussi; lingua e letteratura inglese: Annalisa Sezzi e Claire R. Vickers), lo studente/la studentessa sosterrà un colloquio – entro il 30 settembre 2026 - con il prof. Antonio Gariboldi, presidente del CCdL SCED NPS, che assegneranno la valutazione finale (approvato/non approvato). L'esito del colloquio sarà approvato dalla Commissione Passaggi, su mandato del Consiglio di Corso di Laurea e del Consiglio di Dipartimento, e successivamente comunicato alla Segreteria Studenti per l'aggiornamento del libretto elettronico.

3.13. Studenti/studentesse in possesso di titolo di studi conseguito all'estero

I criteri seguiti per la convalida di esami sostenuti nell'ambito di titoli di studio conseguiti all'estero sono gli stessi elencati precedentemente per la convalida di titoli di studio italiani.

Chiunque chieda la convalida di questi esami deve prendere contatti per tempo con la Segreteria Studenti del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, per verificare che i documenti che attestino il conseguimento di tale titolo di studio estero siano sufficienti da un punto di vista amministrativo per permetterne l'iscrizione. Per maggiori informazioni di carattere generale lo studente può consultare il link <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

Un titolo di studio conseguito all'estero, per poter essere considerato e valutato al fine del riconoscimento esami, deve essere corredato di traduzione in lingua italiana, legalizzazione e di "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dall'Ambasciata italiana del Paese in cui è stato conseguito. Tale dichiarazione deve essere relativa sia al diploma dell'esame di stato conclusivo degli studi della scuola secondaria di II grado (o equivalente), sia al diploma di laurea: in essa deve essere certificata la durata degli studi antecedente l'istruzione universitaria, che la normativa italiana fissa in almeno 12 anni di scolarità acquisita. Tutte le indicazioni delle procedure amministrative della Segreteria Studenti di Unimore sono reperibili al link <http://www.unimore.it/AZProc/Immatricolazionestudentistranieri.pdf>.

A maggior ragione in questo caso, data la complessità della procedura si consiglia di iniziare a informarsi e predisporre la documentazione necessaria per tempo.

3.14. Convalida di attività formative come attività a libera scelta

La convalida di attività formative come attività a libera scelta, ai fini dell'abbreviazione di carriera, è di pertinenza della Commissione Passaggi. Sulla base di quanto deliberato dal CCdL SCED NPS, sono riconoscibili al massimo 4 CFU del curriculum come attività a libera scelta che non siano esami universitari, ma siano ad esempio partecipazione a convegni, a seminari, a giornate di studio, a laboratori didattici ecc., i cui contenuti siano congruenti con il curriculum del CdL SCED NPS.

Perché la convalida sia possibile, lo studente/la studentessa fornirà alla Commissione Passaggi tutte le informazioni utili per capire la natura dell'attività formativa svolta: attestato di partecipazione con indicazione della durata oraria dell'evento (fondamentale), manifesto ufficiale di convocazione dell'evento, programma, eventuale dichiarazione degli organizzatori dell'evento.

3.14. Certificazioni linguistiche

Le certificazioni di lingua inglese non danno MAI adito al riconoscimento dell'esame di Lingua inglese da 6 CFU. Possono tuttavia essere presentate direttamente alla docente del lettorato, che attribuirà un voto in trentesimi alla prestazione indicata dalla certificazione: tale voto farà media ponderata con quello della docente del corso di Lingua inglese. Un elenco delle certificazioni accettate è presente nelle *Tabelle di equivalenza degli esami*.

3.15. Convalida di attività formative come tirocinio

La convalida di attività formative come tirocinio è di competenza del Consiglio di Corso di Laurea SCED NPS, che delega l'istruzione della pratica alla Commissione

Tirocinio, della quale è responsabile dal punto di vista amministrativo la **dott.ssa Maria Varga** (orario di ricevimento concordato via mail <stage.educazione@unimore.it>).

Il tirocinio orientativo del II anno (attività di orientamento in vista del tirocinio del III anno) **DI NORMA NON** viene riconosciuto **IN NESSUN CASO**, a meno che la Commissione Passaggi non rilevi la presenza di un curriculum del candidato in cui siano presenti esperienze compatibili con le attività previste per il tirocinio orientativo. In quel caso, la Commissione Passaggi può proporre la convalida, sentito il parere preventivo della Commissione Tirocinio.

Per quanto riguarda invece **il tirocinio del III anno**, gli studenti iscritti al **terzo anno** di corso, e dopo aver acquisito i 2 CFU previsti dal tirocinio orientativo, possono presentare domanda di riconoscimento alla Commissione Tirocinio (presso l'Ufficio Stage) utilizzando l'apposito modulo (vedi allegato 5) debitamente compilato e sottoscritto in originale, corredato degli allegati richiesti:

- relazione dettagliata sull'attività svolta;
- dichiarazione redatta in carta intestata e firmata da un responsabile della struttura presso la quale si sono svolte le attività, certificante il periodo e il numero di ore svolte, l'inquadramento/mansioni, e contenente una valutazione;
- eventuale copia del contratto di lavoro e/o lettera di incarico relativi alle attività
- attestato partecipazione a un incontro di supervisione pedagogica.

Il tirocinio del III anno potrà essere riconosciuto solo dopo che lo studente/la studentessa ha frequentato il tirocinio orientativo. Conseguentemente, i CFU convalidabili per questa attività non concorrono alla quota di CFU necessari per l'ammissione ad anni successivi al primo.

3.16. Convalida di test di Valutazione della Preparazione Iniziale – Obblighi Formativi Aggiuntivi (VPI-OFA) espletati presso altri Corsi di Studio

In caso di ammissione ad anni successivi al primo, si è esentati dal test VPI-OFA, il cui giudizio sarà dato dalla media dei voti degli esami convalidati.

Non sono considerati validi test VPI-OFA svolti presso altri Corsi di Studio.

3.17. Esami sostenuti nell'ambito del percorso MoRePEF24 (anno accademico 2017-2018) e altri percorsi per accedere ai cosiddetti "24 CFU"

Tutti gli esami sostenuti nell'ambito del percorso MoRePEF24 per accedere ai concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, nonché altri percorsi per accedere ai cosiddetti "24 CFU", possono essere presi in considerazione per l'abbreviazione di carriera al CdL SCED e SCED NPS, compatibilmente con quanto finora illustrato.



4. Allegati

Sono allegati funzionalmente al presente testo:

Allegato 1. Manifesto degli Studi e tabella di equivalenza degli esami per la coorte studentesca 2023-2024 (ammissione al III anno)

Allegato 3a. prospetto III anno - Educatore sociopedagogico

Allegato 3b. prospetto III anno - Educatore nei nidi e nei servizi per l'infanzia

Allegato 2. Manifesto degli Studi e tabella di equivalenza degli esami per la coorte studentesca 2024-2025 (ammissione al II anno)

Allegato 4a. prospetto II anno - Educatore sociopedagogico

Allegato 4b. prospetto II anno – Educatore nei nidi e nei servizi per l'infanzia

Allegato 5. Domanda di riconoscimento attività lavorative come tirocinio

Tutta la documentazione è consultabile al link

<https://desu.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-informazioni-general/corso-di-laurea-scienze-delleducazione-il-nido-e-2>

Approvato dal Consiglio di Dipartimento in data **19 Giugno 2025**